

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 19 dicembre 1997¹ sul traffico pesante (LTTP) a legge del 19 dicembre 2008² sul trasferimento del traffico merci, *ordina:*

Nota: le parti di testo su sfondo verde so; o riprese dall'OTTP attualmente in vigore. Sono sostanzialmente invariate. Potrebbero avere subito modifiche di natura red zionale.

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Altro diritto applicab.".

Art. 1

¹ L'... è applicabile, sem re che presente ordinanza non preveda disposizioni derogatorie.

Sezione 2: Oggetto della tassa e passaggio del confine

Art. 2 Oggetto della tassa (art. 3 LTTP)

¹ Gli autoveicoli di trasporto pesanti e i rimorchi di trasporto pesanti secondo gli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante (tassa).

- 1 RS 641.81
- ² RS **740.1**
- 3 RS 741.41

² Le disposizioni remive all'... si applicano per analogia.

² Vi rientrano:

- a. le automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
- b. gli autobus (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV);
- c. gli autocarri (art. 11 cpv. 2 lett. f OETV);
- d. i carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV);
- e. i trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV);
- f. i trattori a sella e gli autoarticolati (art. 11 cpv. 2 lett. i frasi 1–2 OETV);
- g. gli autosnodati (art. 11 cpv. 2 lett. k OETV);
- h. gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli a motore il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 3 OETV);
- i. i rimorchi per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV);
- j. i rimorchi per il trasporto di persone (art. 20 cpv. 2 lett. b OFTV);
- k. i rimorchi abitabili (art. 20 cpv. 2 lett. c OETV);
- 1. i rimorchi per il trasporto di attrezzi sporti i (art. 20 cpv. 2 lett. d OETV);
- m. i rimorchi il cui interno è adibito a locale (crt. 20 cpv. 1 OETV).

Art. 3 Esenzione dall'obbligo fiscal (art. 4 cpv. 1 LTTP)

¹ I seguenti veicoli sono esentati dalla 'ass.'

- a. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l'esercito, muniti di targhe di controllo minima o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b. i veicoli:
 - 1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o
 - noleg 'iati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 40 capoversi 1 e 2 e 49–53 della legge federale del 20 dicembre 2019⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l'articolo 47 dell'ordinanza dell'11 novembre 2020⁵ sulla protezione civile;
- c. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- d. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito di una concessione secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998⁶ sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio;

⁴ RS **520.1**

⁵ RS **520.11**

^{6 [}RU 1999 721, 2000 2103 all. n. II 5, 2005 1167 app. n. II 5, 2008 3547. RU 2009 6027 art. 82 n. 1]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.11).

- e. i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 dell'ordinanza del 13 novembre 1962⁷ sulle norme della circolazione; ONC);
- f. i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere (art. 20 e 21 dell'ordinanza de 20 novembre 1959⁸ sull'assicurazione dei veicoli; OAV);
- g. i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere (art. 22 segg. OAV);
- h. i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla tassa forfettaria (art. 4), se il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
- i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell'ordinanza del 28 settembre 2007⁹ sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente;
- j. i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circe azione;
- k. gli autoveicoli a propulsione elettrica (art. 51 OETV¹⁰);
- i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rin orcni per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- m. i veicoli cingolati (art. 26 OETV);
- n. gli assi di trasporto;
- o. gli autofurgoni d'un peso totale ecc dente 3,5 t ma non superiore a 4,25 t, purché siano dotati di propuls, ne , lternativa e il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso a giuntivo del sistema di propulsione alternativa (art. 11 cpv. 2 lett. e n. 2 OCTV).
- ² Su richiesta, l'Ufficio fed ale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre derogi. ² I. casi specifici, segnatamente in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.

Art. 4 Riscossione della tassa forfettaria (art. 4 cpv. 2 LTTP)

¹ Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

franchi

a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, di automobili pesanti nonché di rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d'un peso totale eccedente 3,5 t

650

- 7 RS 741.11
- 8 RS **741.3**1
- 9 RS 741.522
- 10 RS **741.41**

b.	nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t	2200
c.	nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t	3300
d.	nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t	4400
e.	nel caso di autobus e autosnodati d'un peso totale eccedente 26 t	5000
f.	per 100 kg di peso totale, nel caso di veicoli a motore per il tra- sporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché nel caso di carri con motore e trattori	11
g.	per 100 kg di peso totale, nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla assa	
		8

² Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o per i quali è riscossa una tassa forfettaria, la tasa a e riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonia annualmente a:

a. per 100 kg di carico rimorchiabile. nel caro di autofurgoni, automobili, furgoncini e autoveicon abi chin con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t

22
b. per 100 kg di carico rimorchiabile, nel caso di veicoli a motore per il trasporto di cose claran oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché nel caso di carri con motore e trattori con un carico rimorchiabile e cedente 3,5 t

- a. 20 franchi pe, un giorno e 50 franchi per tre giorni nel caso di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b. 70 franchi per un giorno e 200 franchi per tre giorni nel caso di altri veicoli.

Art. 5 Passaggio del confine (art. 10 cpv. 1 LTTP)

I veicoli assoggettati alla tassa devono varcare il confine presso i valichi designati dall'UDSC.

³ Per i veicoli immatrice ¹ati provvisoriamente, destinati all'esportazione, è riscossa una tassa forfetta ia. Essa ammonta a:

⁴ In singoli casi l'UDSC può prevedere la riscossione di una tassa forfettaria per altri veicoli.

Sezione 3: Basi di calcolo e tariffa

Art. 6 Peso determinante

(art. 6 cpv. 1 e 2 LTTP)

- ¹ Per il calcolo della tassa per i veicoli a motore fa stato il peso totale massimo autorizzato indicato nella licenza di circolazione. Esso si fonda, anche per i veicoli a motore esteri, sul diritto svizzero sulla circolazione stradale.
- $^2\,\mathrm{Per}$ i rimorchi il peso determinante si calcola moltiplicando il numero di assi per 9000 kg.
- ³ Per gli autoarticolati immatricolati come unità fa stato il peso totale dell'unità.
- ⁴ Per le combinazioni di due veicoli assoggettati alla tassa vengono sommati il peso totale del veicolo a motore e il peso determinante del rimorchio.
- ⁵ Per i veicoli a motore immatricolati sotto diversi generi di veicolo o diverse forme di carrozzeria la tassa è calcolata secondo il peso totale più el vato che può essere preso in considerazione.
- 6 In casi motivati l'UDSC può fissare un peso determinante aiverso per il veicolo a motore o il rimorchio.

Art. 7 Limitazione del peso determina te (art. 6 cpv. 1 e 2 LTTP)

- ¹ Nei casi di cui all'articolo 6 capoverso ' se il peso determinante è superiore al peso totale del convoglio, il peso determinante è il peso totale del convoglio.
- ² Nel caso di autoarticolati legge i non i mmatricolati come unità, il peso determinante è il peso totale del convoglio meno il peso a vuoto del trattore a sella indicato nella licenza di circolazione.
- ³ In ogni caso, il peso de erm nante è di 40 t al massimo.

Art. 8 Tai. ^{cf.} applicabile ai veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni (art. 6 cpv. 1 LTTP)

- ¹ Per i veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a:
 - a. 3,10 centesimi per la categoria di tassa 1;
 - b. 2,69 centesimi per la categoria di tassa 2;
 - c. 2,28 centesimi per la categoria di tassa 3.
- ² Per l'assegnazione dei veicoli alle categorie di tassa fa stato l'allegato 1. Se l'appartenenza di un veicolo alla categoria di tassa 2 o 3 non può essere provata, si applica la categoria di tassa 1.

³ I veicoli assegnati alla categoria di tassa 3 rimangono classificati in questa categoria per almeno sette anni. Il termine decorre a contare dal momento in cui, conformemente agli allegati 2 e 5 OETV11 e all'ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi, la rispettiva classe di emissione diventa obbligatoria per la prima messa in circolazione di veicoli nuovi.

Capitolo 2: Ordinamenti speciali Sezione 1: Veicoli dei trasporti pubblici

(art. 4 cpv. 1 LTTP)

Art. 9

- ¹ Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. d), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico è riscossa una tassa forfettaria. Fss è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea risp. To al chilometraggio totale.
- ² Nel primo trimestre dell'anno che segue il periodo l'i ta cazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presena re a'l'UDSC i dati necessari alla riscossione della tassa (dichiarazione). Nella dichia azione devono indicare l'impiego dei veicoli utilizzati e i chilometri percorsi.
- ³ Se la dichiarazione è omessa, l'UDSC riscorte la totalità della tassa per l'intero periodo.

Sezione 2: Corse nel trafic. combinato non accompagnato

Art. 10 Veicoli u. Tizzati nel traffico combinato non accompagnato (a. 4 cpv. 3)

- ¹ I detentori di veicon assoggettati alla tassa e utilizzati per effettuare corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) ricevono dall'UDSC, su richiesta, una restituzione per le corse iniziali e finali nel TCNA.
- ² Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dal traffico stradale a quello ferroviario o per via d'acqua oppure dal traffico ferroviario o per via d'acqua a quello stradale, è restituito l'importo seguente:

		franchi
a.	per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza da 4,8 m a 5,5 m	15
b.	per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 5,5	
	m fino a 6,1 m	22

¹¹ RS **741.41**

¹² RS 741.412

c. per le unità di carico o i semirimorchi di lunghezza superiore a 6,1

33

Art. 11 Definizione e divieto di cambio di contenitore (art. 4 cpv. 3 LTTP)

- ¹ Per corsa iniziale e finale nel TCNA s'intende una corsa eseguita da veicoli stradali con unità di carico, come container o casse mobili, oppure con semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e uno scalo ferroviario di trasbordo o un porto renano.
- ² La merce trasportata non può cambiare di contenitore all'atto del trasbordo da un modo di trasporto all'altro.

Art. 12 Obblighi dei detentori e procedura di restituzione (art. 4 cpv. 3 LTTP)

In relazione alle corse iniziali e finali nel TCNA, il Dipartime no derale delle finanze (DFF) disciplina:

- a. gli obblighi dei detentori, in particolate la pro a ucile corse;
- b. le condizioni per la restituzione.

Sezione 3: Trasporti di legname grazgio, latte alla rinfusa e animali da reddito

Art. 13 Trasporti di leg. amo greggio (art. 4 cpv. 1 LTTr

- ¹ Per i veicoli utilizzati (sclusivamente per trasportare legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b nonché capoverso 1.
- ² Per i veicoli non utilizzati esclusivamente per trasportare legname greggio l'UDSC concede, su richiesta, una restituzione di 2.10 franchi per m3 di legname greggio trasportato. L'importo della restituzione può ammontare al massimo al 25 per cento dell'importo complessivo della tassa per veicolo e periodo.
- ³ Per legname greggio si intendono segnatamente tronchi, legname industriale, legname per la produzione di energia e cascami di legno. Il DFF definisce più precisamente queste espressioni.
- ⁴ Per i veicoli di cui al capoverso 2 il DFF disciplina:
 - a. gli obblighi dei detentori, in particolate la prova delle corse;
 - b. le condizioni per la restituzione.

Art. 14 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito (art. 4 cpv. 1 LTTP)

Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui all'articolo 8 capoverso 1:

- a. veicoli per il trasporto di latte utilizzati esclusivamente per trasportare latte alla rinfusa:
- b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per trasportare animali da reddito.

Art. 15 Condizioni per le agevolazioni (Art. 4 cpv. 1 LTTP)

¹ L'agevolazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 o l'articolo 14 viene concessa soltanto se il detentore:

- a. richiede l'agevolazione all'UDSC all'atto di ogni messo in circolazione del veicolo; e
- b. si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente pe, gli scopi menzionati nell'articolo 13 capoverso 1 o nell'articolo 14.

Capitolo 3: Riscossione della tasse commisurata alle prestazioni Sezione 1: Determinazione dei collometri percorsi

Art. 16 Modalità di ac terminazione dei chilometri percorsi (art. 1 ° cpv (2 L1 ° P)

I chilometri percersi con un veicolo sono determinati:

- a. con un d. positivo installato nel veicolo a motore o mediante l'utilizzo di un altro mezzo ausiliario collegato al veicolo (determinazione automatica); oppure
- b. manualmente.

Art. 17 Dispositivi e mezzi ausiliari autorizzati per la determinazione automatica dei chilometri percorsi (art. 11 cpv. 5 LTTP)

- ¹ Per la determinazione automatica dei chilometri percorsi possono essere impiegati:
 - a. dispositivi o altri mezzi ausiliari di un fornitore di un sistema nazionale per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (National Electronic Toll Service; fornitore del NETS) incaricato o autorizzato dall'UDSC;

² Se constata che il veicolo non è stato utilizzato co rettamente, l'UDSC revoca l'agevolazione per 12 mesi.

- dispositivi o altri mezzi ausiliari di un fornitore di un sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull'uso delle strade (European Electronic Toll Service; fornitore del SET) autorizzato dall'UDSC.
- ² L'UDSC pubblica sul suo sito web l'elenco dei fornitori del SET e del NETS autorizzati.

Art. 18 Veicoli con determinazione automatica (art. 11 cpv. 2 LTTP)

- ¹ Per i seguenti veicoli a motore svizzeri, i chilometri percorsi devono essere determinati in modo automatico:
 - a. veicoli a motore assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni:
 - b. trattori a sella d'un peso totale massimo autorizzato di 3,5 t autorizzati a trainare rimorchi assoggettati alla tassa.
- ² Per i veicoli a motore esteri equipaggiati con un dispositivo o un mezzo ausiliario di cui all'articolo 17, i chilometri percorsi devono essere determi, ati in modo automatico.
- ³ Per i veicoli a motore esteri che circolano frequent. me 'z nel territorio doganale o che vengono impiegati in particolari generi di tra fico l'UDSC può ordinare che i chilometri percorsi vengano determinati in modo ai tomatico.

Art. 19 Incarico per la determina zion automatica dei chilometri percorsi (art. 11*a* cpv. 3 LTTP)

Il detentore di un veicolo per il quale conflometri percorsi devono essere determinati in modo automatico deve incaricare un fornitore di cui all'articolo 11a LTTP della determinazione dei dati necessar, per la riscossione della tassa.

Art. 20 Veicoli ce determinazione manuale dei chilometri percorsi

- ¹ I chilometri percorsi devono essere determinati manualmente per i veicoli a motore per i quali i chilometri percorsi non sono determinati in modo automatico.
- ² In caso di guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario installato in un veicolo, i chilometri percorsi dal momento del guasto devono essere determinati manualmente.
- ³ Su richiesta, l'UDSC può autorizzare la determinazione manuale dei chilometri percorsi per i veicoli a motore svizzeri.
- ⁴ L'UDSC può prevedere che i chilometri percorsi da veicoli a motore svizzeri debbano essere determinati manualmente se il numero di chilometri percorsi è esiguo.
- ⁵ L'UDSC disciplina le modalità di determinazione manuale dei chilometri percorsi. In caso di guasto di un dispositivo o di un mezzo ausiliario può prescrivere modalità differenti di determinazione manuale a seconda che venga utilizzato il dispositivo di un fornitore del SET o il dispositivo di un fornitore del NETS.

Art. 21 Costi della determinazione dei chilometri percorsi (art. 10 cpv. 1 LTTP)

- ¹ I detentori si fanno carico di tutti i costi derivanti dall'installazione e dall'utilizzo di un dispositivo o di un altro mezzo ausiliario e dall'obbligo di determinazione automatica o manuale dei chilometri percorsi.
- ² Se il detentore non incarica alcun fornitore autorizzato, per ciascun veicolo a motore viene messo a sua disposizione un dispositivo o un mezzo ausiliario a titolo gratuito da parte del fornitore incaricato.
- ³ L'UDSC può limitare la consegna gratuita di dispositivi e altri mezzi ausiliari per veicoli a motore esteri oppure vincolarla a condizioni e alla prestazione di garanzie.
- ⁴ L'UDSC e il fornitore incaricato possono chiedere la restituzione di dispositivi o altri mezzi ausiliari non più utilizzati. Possono fatturare i dispositivi e gli altri mezzi ausiliari non restituiti.

Sezione 2: Obblighi di collaborazione

Art. 22 Garanzia del funzionamento del disposi ivo (art. 10 cpv. 1 e art. 12 LTTP)

La persona assoggettata al pagamento della tassa di ve provvedere al funzionamento ininterrotto del dispositivo o del mezzo avsiliario di partire da:

- a. per i veicoli a motore svizzeri. il n. mento della messa in circolazione;
- b. per i veicoli a motore esteri: il momento dell'entrata nel territorio doganale.

Art. 23 Riparazione e s. stituzione del dispositivo (art. 10 cpv. 1 LT1.")

- ¹ In caso di difetto o gui sto del dispositivo o del mezzo ausiliario, la persona assoggettata al pagame ito della iassa deve farlo verificare, riparare o sostituire senza indugio.
- ² La persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché i chilometri non registrati a causa di un difetto o di un guasto nonché i dati relativi ai rimorchi trainati vengano registrati e che i dati vengano trasmessi entro i seguenti termini e nella forma prescritta dall'UDSC:
 - a. per i veicoli a motore svizzeri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET: all'UDSC entro cinque giorni lavorativi;
 - b. per i veicoli a motore esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET: all'UDSC il giorno stesso;
 - c. per i veicoli a motore con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS: al fornitore del NETS entro cinque giorni lavorativi.
- ³ L'UDSC non è responsabile per le conseguenze dovute a un difetto o un guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario.

Art. 24 Collaborazione alla determinazione dei chilometri percorsi (art. 55 cpv. 1 AP-LE-UDSC)

La persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere affinché il conducente collabori alla determinazione dei chilometri percorsi. In particolare, deve assicurarsi che il conducente:

- a. utilizzi correttamente il dispositivo o il mezzo ausiliario;
- garantisca che i rimorchi trainati vengano rilevati dal dispositivo o dal mezzo ausiliario.

Art. 25 Concessione dell'accesso al dispositivo o al mezzo ausiliario (art. 10 cpv. 1 LTTP)

- ¹ La persona assoggettata al pagamento della tassa deve garantire che il fornitore abbia accesso, secondo le prescrizioni di quest'ultimo, al dispositivo o al mezzo ausiliario.
- ² Se non può garantire l'accesso, i dati devono essere trasmessi s'cor do quanto disposto dall'articolo 23 capoverso 2.
- ³ Se la persona assoggettata al pagamento della tassa o neu e la trasmissione secondo il capoverso 2, l'UDSC procede alla tassazione per i' pe iodo mancante nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Sezione 3: Periodo di tassazione, regultrazione, dichiarazione e decisione di tassazione

Art. 26 Periodo di tassazione (art. 14 cpv. 5 AP-LE- 'DSC)

- ¹ Per i veicoli a motore sviz en il periodo di tassazione è il mese civile.
- ² Per i veicoli a motore esari il periodo di tassazione inizia con l'entrata nel territorio doganale e termini con l'uscita dal territorio doganale.

Art. 27 Registrazione

- ¹ I detentori di veicoli esteri che utilizzano il servizio di un fornitore del NETS nonché i detentori di veicoli svizzeri devono registrarsi presso l'UDSC.
- ² I detentori devono fornire i seguenti dati:
 - a. generalità;
 - b. indirizzo di domicilio;
 - c. lingua di corrispondenza.
- ³ In aggiunta ai dati di cui al capoverso 1, i detentori di veicoli esteri devono inoltre fornire i seguenti dati relativi ai veicoli a motore utilizzati:
 - a. genere di veicolo;

- b. targa di controllo con sigla distintiva di nazionalità;
- c. numero di telaio;
- d. peso a vuoto;
- e. peso totale autorizzato;
- f. peso autorizzato del convoglio;
- g. data della prima messa in circolazione;
- h. classe di emissione EURO:
- numero di assi:
- j. tipo di carburante utilizzato.
- ⁴ I detentori devono tenere aggiornati i dati registrati.

Art. 28 Dichiarazione

(art. 8 cpv. 1 AP-LE-UDSC)

- ¹ La dichiarazione deve essere effettuata per ogni veicolo . m. tore.
- 2 Se i chilometri percorsi vengono determinati in me $^4 o$... tomatico, la dichiarazione deve contenere i dati seguenti
 - a. numero di telaio del veicolo a motore
 - b. posizioni e orari (punti di rife ine nto, secondo il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);
 - c. numero di assi di eventuai rin, rchi trainati;
 - d. nel caso di veicoli a motore esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SE. anche i dati relativi al detentore nonché i dati relativi al veicolo a contre secondo l'articolo 45 capoversi 1 e 2.
- ³ Se i chilometri percors, vengono determinati manualmente, la dichiarazione deve contenere i dati se quenti:
 - a.
 - b.
- ⁴ Il fornitore deve presentare la dichiarazione all'UDSC secondo le prescrizioni tecniche e operative entro i termini seguenti:
 - a. per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente;
 - b. per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo a motore si trova nel territorio doganale per più di un giorno.
- ⁵ Per i veicoli a motore svizzeri ed esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS che si trovano all'estero, l'UDSC può esigere dal fornitore una notifica giornaliera dello stato.

Art. 29 Attivazione della dichiarazione (art. 13 cpv. 1 AP-LE-UDSC)

¹ La dichiarazione viene attivata con la sua presentazione.

- a. per i veicoli a motore esteri per i quali i chilometri percorsi vengono determinati con un dispositivo di un fornitore del SET o manualmente: il giorno stesso:
- b. in tutti gli altri casi: fino a cinque giorni lavorativi dopo la presentazione.

Art. 30 Consultazione dei dati (art. 55 AP-LE-UDSC)

Il fornitore concede all'UDSC la possibilità di consultare tutti i dati necessari per la verifica della dichiarazione.

Art. 31 Decisione di tassazione (art. 18 cpv. 1 AP-LE-UDSC)

- ¹ L'UDSC determina la tassa sulla base della dichiar, 7io...; trasmessa.
- ² Per i veicoli con un dispositivo o un mezzo aus liario di un fornitore del NETS, l'UDSC riepiloga le tassazioni in una decisione me sile.
- ³ L'UDSC notifica la decisione di tass. zion e and persona assoggettata al pagamento della tassa.
- ⁴ Per i veicoli a motore esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET, il fornitore è la persona amprizzata a ricevere le notificazioni.

Art. 32 Riscossione de. 'a tassa (art 10 cpv. 'LT') P)

L'UDSC può fat urare le decisioni di tassazione su base periodica. La fatturazione avviene almeno una volta al mese.

Art. 33 Fatturazione e rischio di incasso in caso di fornitori del SET in relazione a veicoli a motore esteri

- ¹ L'UDSC fattura al fornitore del SET autorizzato la somma di tutte le tasse che sono state determinate per le corse rilevate con i suoi dispositivi o mezzi ausiliari. La fatturazione avviene al massimo una volta a settimana.
- ² Il rischio che la persona assoggettata al pagamento della tassa non saldi il credito fiscale in relazione a un veicolo estero nel servizio di un fornitore del SET è a carico del fornitore del SET autorizzato.

² Essa può essere corretta:

Sezione 4: Aggiudicazione del mandato al fornitore incaricato

Art. 34

Per l'aggiudicazione del mandato al fornitore secondo l'articolo 11a capoverso 1 LTTP si applica la legge federale del 21 giugno 2019¹³ sugli appalti pubblici.

Sezione 5: Autorizzazione dei fornitori

Art. 35 Condizioni per l'autorizzazione (art. 11a cpv. 2 LTTP)

- ¹ Chi vuole essere autorizzato dall'UDSC come fornitore del NETS o del SET deve presentare una domanda all'UDSC.
- ² L'UDSC rilascia l'autorizzazione a un richiedente se quest'u'(im) soddisfa le seguenti condizioni:
 - a. ha sede in uno Stato membro dello Spazio econonico europeo o in Svizzera;
 - b. dispone di un sistema di garanzia della qua tà,
 - è in grado di soddisfare durevolmente le prescrizioni tecniche e operative stabilite dall'UDSC;
 - d. è in grado di mettere a dispostition un dispositivo o un mezzo ausiliario che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 36;
 - e. è in grado di prestare la gal nzia necessaria a copertura della tassa;
 - f. designa un recapito in Svizzera.
- ³ Per i fornitori del SET, l'UL'SC può prevedere condizioni particolari concernenti la capacità finanziaria, qua ora siano interessati veicoli a motore esteri.

Art. 36 Re uisit; per il dispositivo o il mezzo ausiliario (art. 11a cpv. 2 LTTP)

- ¹ Un dispositivo o un mezzo ausiliario deve potere essere associato in modo univoco al veicolo a motore.
- ² Esso registra i punti di riferimento necessari alla determinazione dei chilometri percorsi.
- ³ È tollerata una differenza massima di +/- quattro per cento tra i chilometri determinati mediante i punti di riferimento e i chilometri effettivamente percorsi.
- ⁴ Il dispositivo o il mezzo ausiliario consente la rilevazione del rimorchio trainato.

Art. 37 Verifica della soddisfazione delle condizioni (art. 11*a* cpv. 2 LTTP)

¹ L'UDSC verifica che le condizioni per l'autorizzazione siano soddisfatte. Può rinunciare alla verifica se gli esiti ottenuti nell'ambito di una procedura di autorizzazione svolta in uno Stato dello Spazio economico europeo provano che le prescrizioni tecniche e operative sono soddisfatte.

² L'UDSC disciplina la procedura di autorizzazione.

Art. 38 Contratto per il progetto pilota (art. 11*a* cpv. 2 LTTP)

Se il richiedente soddisfa le condizioni per l'autorizzazione, l'UDSC stipula con lui un contratto di diritto pubblico per lo svolgimento di un progetto pilota.

Art. 39 Rilascio dell'autorizzazione (art. 11*a* cpv. 2 LTTP)

- ¹ Se il progetto pilota conferma che il richiedente soddisfo le ondizioni per l'autorizzazione, l'UDSC gli rilascia l'autorizzazione.
- ² Se l'UDSC rilascia l'autorizzazione, il contratto d' cu. all'articolo 38 vale per l'esercizio regolare.
- ³ Se l'UDSC non rilascia l'autorizzazione il con 'atto si annulla senza indennità dal momento della notifica della decisione.

Art. 40 Cambiamento della s. uazione

- ¹ Il fornitore autorizzato de la comunicare all'UDSC i cambiamenti sostanziali della situazione. In questo caso l'ULSC può verificare nuovamente la soddisfazione delle condizioni per l'autorizzazione.
- ² L'UDSC può ve ificare nuovamente la soddisfazione delle condizioni per l'autorizzazione anche se la situazione cambia in modo sostanziale presso l'UDSC stesso.
- ³ La nuova verifica delle condizioni per l'autorizzazione non dà al fornitore alcun diritto a un'indennità.

Art. 41 Ulteriori condizioni (art. 11*a* cpv. 2 e 4 LTTP)

- ¹ L'UDSC può vincolare la decisione di autorizzazione a ulteriori condizioni.
- ² L'UDSC può concordare con il fornitore ulteriori obblighi contrattuali in relazione alla soddisfazione delle prescrizioni tecniche od operative.

Art. 42 Mancata soddisfazione delle condizioni per l'autorizzazione e violazione degli obblighi

(art. 11a cpv. 2 LTTP)

¹ Se le condizioni per l'autorizzazione non sono più soddisfatte o se il fornitore viola gli obblighi contrattuali o di carattere normativo, il fornitore adotta, con il consenso dell'UDSC, i provvedimenti per rimediare alle mancanze.

² Se l'UDSC non rilascia il consenso o se questi provvedimenti risultano infruttuosi, l'UDSC fissa un termine entro il quale il fornitore deve rimediare alle mancanze. L'UDSC revoca l'autorizzazione senza indennità se il fornitore non rimedia alle mancanze entro il termine fissato.

Sezione 6: Obblighi dei fornitori

Art. 43 Consegna dei dispositivi

Il fornitore deve mettere a disposizione della persona assog, et ata al pagamento della tassa un dispositivo o un mezzo ausiliario associabile in modo univoco a un veicolo a motore e funzionante ai fini della riscossione della ass.

Art. 44 Registrazione di comunicazioni (art. 11*a* cpv. 1 e 2 LTTP)

I fornitori devono registrare le comunic. zio, i delle persone assoggettate al pagamento della tassa e dei conducenti secondo. li articoli 23 e 25.

Art. 45 Registrazion, dei lati relativi ai detentori di veicoli a motore esteri con disposit. 70 di un fornitore del SET (art. 11a cpv. ° L^T/IP)

¹ I fornitori del S. T devono registrare i seguenti dati relativi ai detentori di veicoli a motore esteri:

- a. generalità;
- b. indirizzo di domicilio;
- c. lingua di corrispondenza.
- ² Devono inoltre registrare i seguenti dati relativi ai veicoli a motore utilizzati dai detentori:
 - a. genere di veicolo;
 - b. targa di controllo con sigla distintiva di nazionalità;
 - c. numero di telaio;
 - d. peso a vuoto:
 - e. peso totale autorizzato;
 - f. peso autorizzato del convoglio;

- g. classe di emissione EURO;
- h. numero di assi:
- i. tipo di carburante utilizzato;
- j. numero PAN.
- ³ Il fornitore deve tenere aggiornati i dati registrati.

Sezione 7: Compenso

(art. 11a cpv. 2 LTTP)

Art. 46

- ¹ I fornitori autorizzati vengono indennizzati dall'UDSC per le loro prestazioni di servizi nel quadro della riscossione della tassa.
- ² Il DFF stabilisce l'ammontare dell'indennità.
- ³ L'UDSC può ridurre l'indennità ai fornitori autorizzati in ca, 3 di adempimento parziale dei criteri di qualità concordati. L'UDSC stabilisc i criteri di qualità.
- ⁴ L'indennità viene verificata periodicamente, almi no c₂ni cinque anni, ed eventualmente adeguata al cambiamento della situazione.

Capitolo 4: Riscossione della tasca i rfettaria

Sezione 1: Veicoli svizzeri

Art. 47 In generale

(art. 9 cpv. 7.L1. ?)

- ¹ Per i veicoli svazzeri asaggettati alla tassa forfettaria il periodo di tassazione è l'anno civile.
- ² La tassa è pagabile in anticipo. Essa è esigibile all'atto dell'immatricolazione ufficiale o all'inizio dell'anno.
- ³ Per il termine e il modo di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione delle imposte sulla circolazione stradale.

Art. 48 Riscossione della tassa

(art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 e 2 LTTP)

- ¹ La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.
- ² In caso di trasferimento del luogo di stanza di un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall'inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per un periodo più lungo.

³ Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa deve essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all'aliquota più elevata.

Art. 49 Restituzione in caso di messa fuori circolazione

(art. 9 cpv. 2 LTTP)

Gli importi fino a 50 franchi non devono essere restituiti.

Art. 50 Restituzione per corse all'estero (art. 9 cpv. 2 LTTP)

- ¹ Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annuale. Per i giorni in cui il veicolo circola sia all'estero sia nel territorio doganale, non sussiste alcun diritto alla restituzione
- ² Le domande di restituzione devono essere presentate all'UDSC entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'UDSC può esigere alta pressa di prova.
- ³ Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non vengano restituiti.

Sezione 2: Veicoli esteri

Art. 51 Riscossione della tassa

- ¹ Per i veicoli esteri assoggettati alla ² ass.. forfettaria, la tassa deve essere pagata anticipatamente per:
 - a. un giorno e fino a 10 giorni consecutivi;
 - b. un mese e finc a 1' mesi consecutivi; oppure
 - c. un anno.
- ² Dopo la riscossio. della tassa, l'UDSC rilascia una quietanza. Questa vale come prova del pagamento.

Art. 52 Calcolo della tassa (art. 9 cpv. 2 LTTP)

- ¹ Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. Espressa in per cento degli importi di cui all'articolo 4, essa ammonta a:
 - a. 0,5 per cento al giorno per un periodo di uno fino a 30 giorni consecutivi, ma al minimo a 25 franchi per veicolo e al massimo all'aliquota mensile dovuta per la categoria di veicoli interessata;
 - b. 9 per cento al mese per un periodo di uno fino a 11 mesi consecutivi.
- ² Se la prova del pagamento è restituita all'UDSC prima della scadenza del periodo di tassazione, vi è diritto a una restituzione proporzionale della tassa.
- ³ Gli importi inferiori a 50 franchi non vengono restituiti.

Capitolo 5: Responsabilità solidale

Art. 53 Richiesta all'UDSC

(art. 5a cpv. 2 LTTP)

¹ Le persone solidalmente responsabili secondo l'articolo 5a LTTP che intendono affidare un veicolo a motore a un terzo per l'uso possono chiedere all'UDSC, prima della conclusione del contratto, se la parte contraente o il detentore del veicolo a motore, qualora non si tratti della stessa persona, è insolvibile o è stato diffidato invano.

² La richiesta deve contenere:

- a. le generalità e l'indirizzo della parte contraente ed eventualmente del detentore;
- b. i dati relativi al veicolo a motore; e
- c. una dichiarazione scritta della parte contraente, ed eventualmente del detentore, che autorizza l'UDSC a fornire le informazioni richieste.

³ Se la parte contraente, o eventualmente il detentore, è in or ibile o è stata diffidata invano, l'UDSC nella sua risposta avverte il richiedente de fatto che con la conclusione del contratto egli diventa solidalmente respor sau le, a partire da quel momento:

- a. delle tasse dovute per il veicolo a motore e per eventuali rimorchi trainati;
- b. di eventuali interessi ed emolun enti de uti.

Art. 54 Comunicazione successiva Jell'UDSC

(art. 5a cpv. 2 LTTP)

Se dopo la messa in circolazione del veicolo a motore di cui all'articolo 53 capoverso 2 lettera b l'UDSC con tata che il detentore è insolvibile o è stato diffidato invano e intende sottoporre an responsabilità solidale la persona che avanza una richiesta secondo l'articolo 53, esso comunica per scritto a questa persona di ritenerla in futuro solidalmer e responsabile delle tasse dovute nonché degli eventuali interessi ed emolumenti per l'inicolo a motore e gli eventuali rimorchi trainati se:

- a. essa non recede dal contratto entro 60 giorni; o
- tutte le tasse scoperte nonché eventuali interessi ed emolumenti per il veicolo a motore e gli eventuali rimorchi trainati non vengono interamente pagati entro 60 giorni.

Capitolo 6: Impiego della tassa

Art. 55 Provento netto

(art. 19 LTTP)

Il provento netto è il provento dopo deduzione del compenso secondo l'articolo 60 capoverso 2, dei contributi ai controlli del traffico pesante secondo l'articolo 62, delle

restituzioni secondo gli articoli 10, 13 e 50 nonché dei tributi condonati secondo l'articolo ... della legge del...¹⁴ sui compiti d'esecuzione dell'UDSC.

Art. 56 Ripartizione della quota dei Cantoni

(art. 19 cpv. 1 e 4 LTTP)

- ¹ Il 10 per cento della quota dei Cantoni rientra fra i mezzi supplementari che, conformemente all'articolo 19a LTTP, dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa.
- ² Il 13,5 per cento della quota dei Cantoni è attribuito ai Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche secondo l'articolo 57. Sono considerate regioni di montagna e regioni periferiche le regioni elencate nell'allegato 2.
- ³ Il rimanente 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra tutti i Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 58.

Art. 57 Ripartizione tra i Cantoni con regioni di montagna e regioni periferiche

(art. 19 cpv. 1 e 4 LTTP)

- ¹ Per il calcolo della quota preliminare dei Cantoni son a determinanti le ripercussioni particolari:
 - a. sulla popolazione delle regioni di non agna e delle regioni periferiche;
 - b. sull'economia delle regioni da mon tagna e delle regioni periferiche;
 - sulle imprese di trasporto stra 'ale di merci nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.
- ² I tre indicatori sono ponderati alla stessa stregua.
- ³ Il calcolo è effettuato periodi, amente, ma almeno ogni dieci anni, secondo il modello dell'allegato 3.

Art. 58 Ch. va di ripartizione per la quota rimanente

- ¹ La quota rimanente del provento netto spettante ai Cantoni è ripartita secondo il modello di calcolo di cui all'allegato 4:
 - a. il 20 per cento secondo la lunghezza delle strade:
 - il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade nazionali e delle strade principali,
 - 2. il 10 per cento secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
 - b. il 15 per cento secondo gli oneri stradali;
 - c. il 60 per cento secondo la popolazione;
- ¹⁴ RS

- d. il 5 per cento secondo l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.
- ² Per la lunghezza delle strade sono determinanti i dati più recenti riguardanti:
 - la rete delle strade nazionali, escluse le tratte non in esercizio e che non sostituiscono strade principali;
 - la rete delle strade principali secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2007¹⁵ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin);
 - c. le strade cantonali, dedotte le strade principali e le strade nazionali pianificate che sostituiscono quelle principali, e le altre strade aperte al traffico motorizzato secondo i rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.
- ³ Riguardo agli oneri stradali si applica l'articolo 30 OUMin.
- ⁴ Per la determinazione della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo rilevamento sulla popolazione residente media.
- ⁵ Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale dell'imposta sui veicoli a metore. L'USC determina annualmente tale indice sulla base dei dati dell'Amminista zione federale delle finanze e dell'Ufficio federale di statistica.

Capitolo 7: Controlli

Art. 59 Controlli

(art. 19abis cpv. 1 e 19ai. LIIP)

- ¹ Le autorità d'esecuzione po son a effettuare controlli, segnatamente presso persone che, per effetto della loro attività, detengono o allestiscono documenti importanti per la determinazione della ta. sa o che collaborano in qualsiasi altro modo all'esecuzione. Sempre che le cia sostanze lo permettano, i controlli nelle aziende devono essere effettuati durante le o. L'ufficio.
- ² Su richiesta, le officine autorizzate per l'installazione, l'esame successivo e la riparazione di tachigrafi secondo l'articolo 101 OETV¹⁶ nonché i detentori devono trasmettere all'UDSC i dati registrati dal tachigrafo.

¹⁶ RS **741.41**

Capitolo 8: Diposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 60 In generale

(art. 108 cpv. 2 AP-LE-UDSC)

¹ Le autorità d'esecuzione cantonali e l'Ufficio federale delle strade mettono a disposizione dell'UDSC i dati necessari alla riscossione della tassa.

² Le autorità d'esecuzione devono essere indennizzate per l'onere legato all'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i dettagli.

Art. 61 Competenze

(art. 10 cpv. 1 e 2 LTTP)

Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, la sua c ecuzione incombe

a. all'UDSC per:

- 1. i veicoli della Confederazione,
- i veicoli svizzeri assoggettati alle ta, sa commisurata alle prestazi
 oni, se l'esecuzione concerne la acterminazione e la riscossione
 della tassa.
- 3. i veicoli esteri, inclusa la riscassione successiva della tassa per i veicoli immatricola i provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3;

b. ai Cantoni per:

- i veicoli evizzeri assoggettati alla tassa forfettaria da essi immatric, lati,
- 2. i ve colì svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni da essi immatricolati per quanto concerne i rimanenti campi d'esecuzione, segnatamente la rilevazione dei dati di base e aci numero d'identificazione delle imprese (IDI),
- 3. la prima riscossione della tassa per i veicoli immatricolati provvisoriamente secondo l'articolo 4 capoverso 3.

Art. 62 Contributi ai controlli del traffico pesante

(art. 10 cpv. 3 LTTP)

- ¹ La Confederazione versa contributi ai Cantoni che effettuano maggiori controlli del traffico pesante ai fini dell'applicazione della tassa e in particolare del trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge sul trasferimento del traffico merci.
- ² Il calcolo e l'importo dei contributi sono stabiliti in accordi di prestazioni conclusi dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni con i Cantoni.

Art. 63 Conteggio e tenuta dei controlli

(art. 10 cpv. 1 LTTP)

- ¹ L'ufficio centrale di conteggio e di controllo è l'UDSC.
- ² I Cantoni effettuano conteggi periodici con l'UDSC conformemente alle sue istruzioni. Alla fine dell'anno contabile deve essere allestita una chiusura definitiva.
- ³ L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 64

- $^{\rm 1}$ L'ordinanza del 6 marzo 2000 $^{\rm 17}$ sul traffico pesante è abrogata.
- 2 L'ordinanza del 27 ottobre 1976 18 sull'ammissione alla circotazione è modificata come segue:

Art. 71 cpv. 1 lett. e

La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se

e. la tassa e le prestazioni di garanzie eventu ilmente dovute per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 1997. Il traffico pesante sono state interamente pagate e al momento della ma sa mi circolazione del veicolo il detentore esibisce un numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010²⁰ sul numero d'identificazione delle imprese.

Sezione 3: Disposizione 1. ansitoria

Art. 65

Gli apparecchi con gnati dall'UDSC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare a essere utilizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2024. Su richiesta, devono essere restituiti all'UDSC o a un ufficio da esso designato.

RU 2000 1170; 2004 4525; 2007 5987; 2007 4695; 2007 5011; 2008 1653; 2008 769; 2009 4333; 2011 5947; 2012 3423; 2012 7056; 2016 513; 2016 3275; 2016 1859; 2017 2649; 2017 6789; 2018 1521; 2019 237; 2021 55]

¹⁸ RS **741.51**

¹⁹ RS 641.81

²⁰ RS **431.03**

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione. Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederacio. a. Walter Thurnherr

Allegato 1 (art. 8)

Categorie di tassa

I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dell'UE nonché i titoli dei regolamenti UNECE e i loro complementi sono elencati nell'allegato 2 OETV²¹.

I regolamenti UNECE possono essere consultati e ottenuti presso l'ufficio indicato all'articolo 3a capoverso 2 OETV.

1 Autoveicoli pesanti

1.1 Categoria di tassa 1

- EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti
- EURO II / EURO 2

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui ga. di carico:

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga D o tella versione della direttiva 96/1/CE
- Direttiva 70/220/CEE nella vers one della direttiva 96/69/CE
- Regolamento UNECE n. 49 mendamento 02, valori limite fissati alla riga B
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04
- EURO III / EURO 3

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Direttiva 38.77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limita fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
- EURO IV / EURO 4

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

 Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas)

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
- Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B1
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B

EURO V / EURO 5

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della di, ttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti c nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B2 (compresi motori a gas)
- Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B2 e s guenti o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori lim te fissati alla riga B2 e seguenti
- Regolamento (CE) n. 71.720 7 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, v. lor. lin...e fissati nella tabella 1
- Regolamento UNE E. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B2 e seg rent o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B2 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla na R2 e seguenti (compresi motori a gas)
- Regolamen to UNECE n. 83, emendamento 06

1.2 Categoria di taura 2

1.3 Categoria di tassa 3

EURO VI / EURO 6 o successivi

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011
- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento
 (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07

2 Autoveicoli leggeri

2.1 Categoria di tassa 1

EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti

EURO II / EURO 2

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B

EURO III / EURO 3

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della cirettiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento UNECE n. 49, emenda men o 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori minite fissati alla riga A
- Regolamento UNECE n. 83, em endamento 05, valori limite fissati alla riga A

EURO IV / EURO 4

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Direttiva 70/226 CE, nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissori alla riga B
- Direttiva 58.77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limi e fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1
- Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE,
 valori limite fissati alla riga B1 o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B1
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1

EURO V / EURO 5

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti

- Direttiva 2005/55/CE nella versione della direttiva 2005/78/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o nella versione della direttiva 2006/51/CE, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B2 e seguenti

2.2 Categoria di tassa 2

2.3 Categoria di tassa 3

EURO VI / EURO 6 o successivi

Sono determinanti le seguenti prescrizioni sui gas di scarico:

- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella abella 2
- Regolamento (CE) n. 595/2009 nella verione del regolamento (UE) n. 582/2011
- Regolamento UNECE n. 83, en ena mento 07
- Regolamento UNECE n. 4º em indamento 06

Allegato 2 (art. 56 cpv. 2)

Regioni considerate come regioni di montagna e regioni periferiche

Codice	Regione avente diritto alla quota preliminare	Numero di Comuni	Numeri dei Comuni						
1	Erlach-Seeland	32	301–306, 308–312, 382, 384–386, 394, 491–502, 548, 734, 754–755						
2	Biel/Bienne	25	371–372, 392, 731–733, 735–753						
3	Jura bernois	40	431, 433, 436, 438–440, 442, 444, 447, 681–684, 687, 690–692, 694, 696–697, 699–704, 706–715, 721–725						
4	Oberes Emmental	10	613, 901–909						
5	Schwarzwasser	11	357, 851–854, 864, 977, 979–880, 882, 887						
6	Thun	40	562, 566, 761–765, 87, 885, 921–947						
7	Saanen-Obersimmental	7	791–794, 841–613						
8	Kandertal	5	561, 563-165, 167						
9	Oberland-Ost	29	571–582, : 84–594, 781–786						
10	Willisau	28	1909, 10 °3, 1086, 1098, 1107, 1121–1124, 1, °6–, 133, 1135–1138, 1143–1146, 1140–1150						
11	Entlebuch	8	1001-1008						
12	Uri	20	1201–1220						
13	Innerschwyz	16	1056, 1068–1069, 1311, 1331, 1362–1367, 1369, 1371–1374						
14	Einsiedeln	T	1301, 1343, 1348, 1361, 1368, 1370, 1375						
15	Sarneraatal	6	1401, 1403–1407						
16	Nidwalden	12	1402, 1501–1511						
17	Glarner Hinterland	17	1601, 1603–1606, 1610–1616, 1621, 1626–1629						
18	La Gruyère	40	2121–2156, 2158–2161						
19	Sense	19	2291–2296, 2298–2310						
20	Glâne-Veveyse	58	2061–2072, 2074–2075, 2077, 2079, 2081–2083, 2085–2097, 2099–2103, 2105, 2107–2113, 2321–2333, 2335–2336						
21	Thal	9	2421–2429						
22	Appenzell A.Rh.	21	3001–3007, 3021–3025, 3031–3038, 3111						
23	Appenzell I.Rh.	5	3101–3105						
24	Sarganserland	13	1608, 1618, 1624, 3291–3298, 3311, 3316						
25	Toggenburg	17	3351–3352, 3354–3357, 3371–3377, 3391, 3394, 3403, 3406						
26	Prättigau	15	3861–3863, 3871, 3881–3883, 3891–3893, 3961, 3962, 3971–3973						
27	Davos	1	3851						

Codice	Regione avente diritto alla quota preliminare	Numero di Comuni	Numeri dei Comuni
28	Schanfigg	12	3914–3915, 3921–3930
29	Mittelbünden	25	3501–3502, 3504–3506, 3511–3515, 3521–3523, 3531–3534, 3536, 3538–3541, 3911–3913
30	Viamala	41	3503, 3631–3642, 3661–3670, 3681, 3691–3695, 3701–3712
31	Surselva	48	3571–3584, 3586–3587, 3591–3596, 3598–3606, 3611–3616, 3651–3652, 3732, 3734, 3981–3987
32	Engiadina bassa	18	3741–3746, 3751–3753, 3761–3763, 3841–3846
33	Oberengadin	18	3551, 3561, 3771, 3773–3776, 3781–3791
34	Mesolcina	17	3801, 3803–3806, 3808, 3c10–3811, 3821–3823, 3831–3836
35	Tre Valli	47	5006, 5012, 5015, 5031-5047, 5061-5081, 5281-5286
36	Locarno	63	5091–5099, 51 ½, 5 04–5123, 5125, 5127–5136, 301–3322
37	Aigle	15	5401–541.
38	Pays-d'Enhaut	3	5841–1843
39	Yverdon	61	551-5570, 5745, 5766, 5901–5939
40	La Vallée	5	574:, 5764, 5871–5873
41	Goms	21	6051–6052, 6054–6067, 6070–6071, 6073, 6177–6178
42	Brig	10	6001–6002, 6006–6011, 6171–6176, 6179–6180
43	Visp	32	6004, 6191–6202, 6281–6283, 6285–6300
44	Leuk	15	6101–6105, 6107, 6109–6117
45	Sierre	19	6231-6235, 6237-6245, 6247-6251
46	Sion	21	6021–6025, 6081–6089, 6246, 6261, 6263–6267
47	Martigny	22	6031–6036, 6131–6137, 6139–6142, 6211–6212, 6214, 6218–6219
48	Monthey	14	6151-6159, 6213, 6215-6217, 6220
49	La Chaux-de-Fonds	19	432, 434–435, 437, 441, 443, 445–446, 448, 6421–6423, 6431–6437
50	Val-de-Travers	11	6501–6511
51	Jura	83	6701–6728, 6741–6759, 6771–6806

Allegato 3 (art. 57 cpv. 3)

Quote dei Cantoni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Modello per il calcolo della quota preliminare secondo l'articolo 57 capoverso 3 (13,5 %)

Totale	100	13 500	55
JU	1,2	162	2
GE	0,0	0	0
NE	1,5	202,5	1
VS	30,5	4 117,5	15
VD	3,5		1
TI	9,6	1296	4
TG	0,0		0
AG	0,0		0
GR	21,6		
SG	1,1		0
AI	0,2		
AR	0,4		
SH	0,0		
BL	Λ		
BS	0,0		
SO	0,2		0
FR	1,7		1
ZG	0,0		0
GL	0,1		
NW	0,5		
OW	0,4		
SZ	1,2		
UR	0,7		
LU	1,6		
ZH BE	0,0 24,0		
Regioni di montagna e periferiche	(in %) ¹		in fr./abitante.

Quote dei Cantoni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Modello per il calcolo della quota rimanente secondo l'articolo 58 capoverso 1 (76,5 %

	Lunghezz strade (20					Oneri stradali (15 %) Popolazione (60 %)			50 %)	Imposizione dei veicoli a motore (5 %)					Quota cantonale to- tale secondo il coef- ficiente (76,5 %)		
	Strade nazio- nali e princi- pali km 2018	Quota canto- nale in 1000 fr.	Strade cantonali e comu- nali km 2018	Quota canto- nale in 1000 fr.	Quota cantonale in totale in 1000 fr.	Spese stradali nette in 1000 fr. 2015–2017	Quota canto- nale in 1000 fr.	Popolazion resident, me- dia 2017 2019	cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e ri- morchi 2019	Imp. vei- coli a motore Indice d'impo- sizione 2018	Coefficiente Quantità Imposizione	Quota canto- nale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.		
ZH	209	474	7213	880	1 353	2'827'816	2 003	1'512'979	9 063	1 008 189	95	95 299 708	613	13 032	9		
BE	453	1 026	11706	1 428	2 453	2'052'046	1 454	1'033'032	6 188	824 349	93	76 961 516	495	10 590	10		
LU	130	294	3182	388	682	604'60"	428	408'107	2 445	323 933	97	31 446 939	202	3 757	9		
UR	162	366	301	37	402	1/3/1/0	73	36'385	218	30 531	100	3 048 980	20	713	20		
SZ	115	261	849	104	365	157 284	324	158'213	948	145 852	113	16 495 627	106	1 742	11		
OW	47	106	503	61	167	63'409	45	37'690	226	35 816	89	3 189 213	21	458	12		
NW	36	82	214	26	108	80'585	57	43'005	258	38 451	80	3 095 044	20	443	10		
GL	44	100	395	48	10	92'935	66	40'374	242	35 220	98	3 456 851	22	478	12		
ZG	21	47	538	66	113	340'130	241	126'018	755	114 154	82	9 408 163	60	1 169	9		
FR	135	305	3360	410	715	571'228	405	316'879	1 898	269 070	118	31 633 819	203	3 221	10		
SO	67	151	2459	300	451	508'306	360	272'323	1 631	223 477	95	21 265 015	137	2 579	9		
BS	12	27	366.00	45	71	452'107	320	194'377	1 164	89 111	105	9 321 574	60	1 616	8		
BL	33	74	2034	248	322	609'928	432	287'567	1 723	207 061	128	26 538 192	171	2 648	9		

	Lunghezz strade (20					Oneri stradali (15 %)	Popolazione (6	50 %)	Imposizione dei veicoli a motore (5 %)				Quota cantonale to- tale secondo il coef- ficiente (76,5 %)	
	Strade nazio- nali e princi- pali km 2018	Quota canto- nale in 1000 fr.	Strade cantonali e comu- nali km 2018	Quota canto- nale in 1000 fr.	Quota cantonale in totale in 1000 fr.	Spese stradali nette in 1000 fr. 2015–2017	Quota canto- nale in 1000 fr.	Popolazione residente me- dia 2017– 2019	Quota cantonale in 1000 fr.	Quantità di veicoli e ri- morchi 2019	Imp. vei- coli a motore Indice d'impo- sizione 2018	Coefficiente Quantità Imposizione	Quota canto- nale in 1000 fr.	in 1000 fr.	in fr./abit.
SH	35	79	1598	195	274	131'375	93	81'634	-, 89	69 791	64	4 470 554	29	885	11
AR	38	85	431	53	138	176'212	125	55 204	331	47 789	133	6 343 440	41	634	11
AI	13	30	141	17	47	39'105	28	16'10.	96	15 809	119	1 878 426	12	183	11
SG	264	596	2830	345	942	1'037'407	735	506' 42	3 033	410 425	117	48 204 373	310	5 020	10
GR	569	1 289	3519	429	1 718	1'329'758	942) 281, 54	1 187	178 425	132	23 529 446	151	3 998	20
AG	199	451	5502	671	1 122	1'247'909	88.1	³⁷ 4'616	4 041	557 687	73	40 648 397	261	6 309	9
TG	108	245	3143	383	628	484'354	343	275'134	1 648	260 704	69	18 070 845	116	2 735	10
TI	233	526	3011	367	894	868'946	(16	353'328	2 117	319 134	127	40 369 971	260	3 885	11
VD	325	735	7506	915	1 650	1'526'449	. 081	795'745	4 767	568 815	126	71 499 708	460	7 958	10
VS	280	634	4094	499	1 134	1'137' 189	806	342'590	2 052	321 920	64	20 527 697	132	4 124	12
NE	85	193	1843	225	418	35('43/	281	177'449	1 063	131 473	102	13 362 974	86	1 848	10
GE	59	135	1322	161	206	7 \ 5'207	500	497'185	2 978	311 949	103	32 179 883	207	3 981	8
JU	83	188	1634	199	387	152'362	108	73'354	439	65 185	137	8 902 041	57	992	14
Totale	3 755	8 500	69 694	8 500	17 0სა	17 996 487	12 750	8 513 816	51 000	6 604 320	2 659	661 148 397	4 250	85 000	10